

da una personale conoscenza (né ho fatto attenzione per vedere se quanto qui si coglie possa trovare riscontro altrove). Per Ulp. 25 ed. D. 11.7.14.13 (p. 89 s.), non vedo citato TONDO; *Osservazioni intorno alla pro herede gestio*, in *AG.* 153 (1957) 57 ss.; né, per Pomp. 6 Sab. D. 34.3.8.6, SANTALUCIA, *I legati ad effetto liberatorio in diritto romano* (1964), 246 ss. (a parte le mie brevi notazioni: TALAMANCA, *Intorno ad una recente ipotesi sulla 'liberatio legata'*, in *Studi Cagliari* 44.2 [1963/64: ma pubbl. 1966] [= *Studi P. M. Arcari - L. Salis*] 690 nt. 185): cfr. p. 107 e nt. 14. Infine, per Scaev. 5 dig. D. 46.3.88, l'osservazione per cui la pupilla non era parte nella *stipulatio* intercorsa fra la madre della stessa e gli *argentarii* viene attribuita (p. 233: « wie Thielmann richtig hervorhebt ») esclusivamente a THIELMANN, *Die römische Privataktion, zugleich ein Beitrag zum römischen Bankierrecht* (1961) 213 ss., 225 ss.: ma essa era già stata fatta da SOLAZZI, *Le azioni cit.*, in *BIDR.* 22 (1910), ora in *Scritti* 1, 437, e più recentemente da me ribadita (TALAMANCA, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, in *Mem. Lincei, Cl. sc. mor.*, VIII S., 6.2 [1954] 141 e nt. 6): anche se, va notato, il Thielmann stesso non cita, sul punto, la precedente letteratura.

TAGLIACARTE.

1. Partita da un'« ipotesi populista », e cioè « dall'intento di evidenziare — e quindi, in ultima analisi, di valorizzare con un certo rischio di assolutizzazione — eventuali contenuti autonomi presenti in un complesso di movimenti di protesta espressi durante il II sec. a.C. dai ceti più marginalizzati » (in particolare, i bacchanali e le rivolte servili), Clara Gallini ha registrato a un certo punto, in questa sua ricerca, « un sensibile cambiamento in rapporto ad una svolta metodologica ». In altri termini (si fa per dire) si è verificato in lei il « passaggio da una dimensione populista ad una più articolata, in cui si tenga conto del processo di interrelazioni e del relativo gioco di poteri determinante il rapporto tra ceti egemoni e ceti subalterni, all'interno almeno di una cultura, come quella antica, che conosce tale articolazione ». Plaudiamo alla prova di onestà scientifica dimostrata (e confessata) con ciò dall'a. (GALLINI C., *Protesta e integrazione nella Roma antica* [Bari, Laterza, 1970] p. 218), anche se poco ci persuade la trattazione, che troppo riflette la « svolta metodologica » ancora *in fieri*, ed anche se meno ancora ci entusiasma il linguaggio gergale adoperato. L'accostamento dei bacchanali ai movimenti servili sotto il comune paradigma della « protesta sociale », se non erriamo di grosso, sta in piedi solo per artificio espositivo, così come solo per artificio espositivo si regge la tesi del superamento di tutti questi fermenti sociali mediante l'« integrazione » pacifica (culminata nell'azione politica di Augusto) di quelli che l'a. si compiace di denominare i « settori di marginalizzazione ». Comunque, a prescindere da tutto ciò, è doveroso segnalare dell'a. la buona informazione circa gli argomenti trattati e l'acuta analisi dedicata ai complessi aspetti dei bacchanali. Se anche il libro è debole nel suo contesto generale, esso sarà utilissimo in questo contesto specifico, che riflette con evidenza le maggiori predilezioni e le più spiccate e apprezzabili capacità di studio della Gallini. [A. G.]

2. Alan Watson, lavoratore davvero instancabile, ha pubblicato un rapido ed elegante profilo del diritto privato romano intorno al 200 a.C. (WATSON A., *Roman Private Law around 200 b.C.* [Edinburg, Edinburg Univ. Press, 1971] p. XII-187). Il momento storico (qui non si vuol parlare degli anni) è scelto bene: è il momento del passaggio dalla vecchia alla nuova (e ribollente) *respublica*, al cui *ius privatum* il W. ha già dedicato tre volumi. Minuzia è impossibile attendersi da un profilo, e per di più relativo al momento transitorio di cui sopra; ma vi è precisione di dati e di riferimenti, che rendono l'opera non soltanto gradevole alla lettura, ma utile e interessante. [A. G.]

3. Oggetto della tesi di dottorato di André Cerati (*Caractère annonaire et assiette de l'impôt foncier au Bas Empire*, 2 tomi, p. 600, pubblic. della Faculté de droit et des sciences économiques d'Aix-en-Provence, éd. La Pensée Universitaire [1968]) è uno studio sull'organizzazione fiscale romana nel Basso Impero, per quanto attiene all'imposizione fondiaria. L'a., pur nella consapevolezza di non proporre delle soluzioni definitive, accentra la sua ricerca sul problema del carattere annonario dell'imposta fondiaria e parte dalla disamina delle discussioni molto complesse che tendono a cercare di stabilire una valida discriminazione tra i diversi termini usati per designare le imposte, essendo il vocabolario fiscale del Basso Impero piuttosto impreciso. Egli conduce la sua indagine nei limiti delle principali fonti giuridiche del Basso Impero e, in particolare, la sua attenzione si appunta su due serie di termini più usati: *inlatio tributorum*, *functio tributaria*, *tributa* e *annonae*, *annonariae species*, *res annonaria*, cioè su *tributum* e *annona* ed i loro derivati. Passa quindi ad esaminare il carattere annonario della fiscalità fondiaria e la sua evoluzione in Oriente ed in Occidente, mettendo in rilievo il problema della pretesa distinzione terminologica tra l'annona riscossa e l'annona distribuita, in particolare quella destinata al mantenimento della *militia* e il problema della complementarità dell'*annona militaris*. La prima parte si conclude con la disamina delle dottrine sull'*adaeratio* della *res annonaria*. Il secondo tomo prende l'avvio dall'esame di testi nei quali figurano i termini *iuga* e *capita* e prosegue indagando se si tratti di unità fondiarie equivalenti e intercambiabili. Constatata l'apparente equivalenza che molti documenti sembrano attribuire ai due termini, l'a. passa in rassegna un primo gruppo di teorie che applicano *iuga* e *capita* alla sola imposta fondiaria, senza che le due unità equivalenti possano aggiungersi (Thibault, Piganiol), poi espone le ipotesi di Lot e di Faure i quali separano decisamente *capita* personali e *capita* fondiari che perciò potevano coesistere in una stessa regione. Dopo aver esaminato le difficoltà dei sistemi unitari che tengano conto dell'imposta personale, l'a. delinea la teoria generale dei sistemi bivalenti che tenta di spiegare e di verificare. Il lavoro si conclude con la *capitatio* in Gallia e la *capitatio animalium*. [ENRICO DE SIMONE].

4. Interessante, per il notevole impegno e per l'acutezza di alcune posizioni critiche è il recente articolo del ROBBE, *Su la « universitas »*, in *Ricerche storiche ed economiche in memoria di Corrado Barbagallo* 1 (Napoli, E.S.I., 1970, pp. 539-678). Il lavoro, per vero, si legge con una certa difficoltà e si fa alquanto fatica a seguire il pensiero dell'autore, data la vastità della problematica che egli affronta e, soprattutto, la frammentarietà (forse inevitabile) del discorso, che si spezzetta e

si frastaglia ora nell'esposizione e critica di una tesi dottrinaia ora nell'esame esegetico di un passo delle fonti, di tal che il lettore rischia facilmente di perdere in queste digressioni (sia pur necessarie) la visione d'insieme dell'opera. Bisogna, però, riconoscere al Robbe un grande rigore esegetico ed una notevole accuratezza nella disamina (spesso operata per comparazione) delle fonti giuridiche romane e bizantine. Un altro grande pregio che va riconosciuto all'a. è quello di aver fatto uso di una metodologia veramente efficace per una ricerca storica, affrontando il problema del suo studio senza prefissarsi (come, purtroppo, molti studiosi sono avvezzi fare) un obiettivo da raggiungere, una tesi, cioè, da dimostrare a tutti i costi (magari sforzando artatamente la *ratio* dei testi esaminati), ma procedendo con scrupolosità, senza nulla dar per scontato, sì che i risultati emergono poco alla volta e soltanto ad indagine compiuta prende corpo la sua tesi. Il pensiero del Robbe è, in succinto, orientato per la non classicità della concezione della *hereditas* come *universitas*. Identico giudizio l'a. esprime circa l'*universitatis fideicommissum*, in quanto certamente derivato dalle scuole giuridiche orientali, tant'è che lo stesso Giustiniano, pur accogliendo questa accezione col diverso significato che essa comporta sia in alcune costituzioni sia nelle sue *Institutiones*, mantiene in altri casi la diversa e tradizionale terminologia di *fideicommissum hereditatis*; terminologia, questa, più vicina alla concezione classica della *hereditas* intesa come *successio*, anche se poi « trasformata in *per universitatem successio e successio in universum ius* ». [MANFREDI LUONGO].

5. Vanno salutati con particolare cordialità i due grossi volumi della rivista *Romanitas* (9, 1970, p. 565; 10, 1970, p. 553) costituenti, come dice lo speciale sottotitolo, gli « *Annales primi colloqui internationalis de iure Romano lingua litterisque Latinis* ». Essi confermano pienamente il successo che ha coronato l'iniziativa del valente collega Vandick L. da Nóbrega, « in studiorum Universitate Fluminis Januarii professor », e danno fiducia che il primo colloquio sarà seguito da molti altri. Numerose e importanti le comunicazioni in materia di lingua e letteratura latina; non meno numerose e importanti quelle in materia di diritto romano e di diritto dell'antichità. Sopra tutto l'attenzione dei partecipanti e degli aderenti al congresso si è orientata verso i problemi dell'insegnamento romanistico, del suo oggetto, dei suoi metodi espositivi, della sua utilità attuale nella formazione dei veri giuristi. Tutti d'accordo, se Dio vuole, nel ritenere indispensabile lo studio del diritto romano. Ma, ahimé, non soltanto in Brasile (come constata Alexandre A. Corrêa: 9, 453 ss.), ma dovunque, e più che altrove in Italia, « caratteristica de nossos dias parece ser ... a tendência, a pretexto de simplificação, para o rebaixamento dos cursos jurídicos ». [A. G.].

6. I libri *epistularum* di Proculo sono stati sottoposti ad accurata analisi da Christoph Krampe in un volumetto iscritto al n. 34 delle Freiburger R. u. Stwiss. Abh. (KRAMPE CH., *Proculi Epistulae, Eine frühklassische Juristenschrift* [Karlsruhe, Müller, 1970] p. XII-113). Premessa una sintesi del discusso problema della biobibliografia di Proculo (p. 1 ss.), l'a. si propone di sottoporre i frammenti pervenuti ad una indagine di critica testuale che non si lasci dominare dalle questioni di storia degli istituti (il metodo raccomandato dal Wieacker, *Zur gegenwärtigen*

Lage der romanistischen Textkritik, in *Atti II Congr. Soc. it. storia del dir.* 1968) e comincia col chiedersi quale genere letterario sia quello delle *epistulae* (p. 13 ss.). L'esame dei principali frammenti (p. 28 ss.) lo porta a concludere che: a) le *epistulae* di Proculo trattarono in forma epistolare, quindi con metodo dialogico, problemi occasionati dall'osservazione di casi pratici, ma non perciò a titolo di *responsa*; b) le *epistulae* furono alterate in età postclassica, contrariamente a quanto pensa la dottrina comune, tanto poco quanto niente, anche e sopra tutto perché l'opera aveva fini essenzialmente didattici e fu messa ben presto da parte per effetto del successo ottenuto dalle Istituzioni di Gaio; c) ritocchi alle *epistulae* di Proculo furono apportati principalmente (e nei limiti dell'indispensabile) dai compilatori giustiniani a cinquecento anni di distanza dalla loro compilazione, sì che la conclusione è: « die Textgeschichte der Epistulae hat keine Stufen ». Temo proprio che si tratti di conclusioni precipitose. Anche a voler analizzare i frammenti in chiave di « Textgeschichte » e non anche di « Sachgeschichte » (metodo che, per parte mia, non saprei condividere), troppi elementi sfuggono, se non ferro, all'a. Principalmente questo. Se è vero che l'opera ebbe carattere puramente didattico ed anche ai fini didattici cadde in disuso nel sec. II d.C., come è possibile che essa, scritta presumibilmente su papiro, sia giunta a Giustiniano senza edizioni intermedie? Una edizione in papiro difficilmente si sarebbe conservata intatta per quattro secoli e una riedizione in *codex* difficilmente sarebbe stata fatta, nei tempi tra Proculo (o Gaio) e Giustiniano, senza una esigenza pratica di richiesta dell'opera sul mercato librario. D'altra parte i *libri epistularum* facevano parte della *massa edictalis*, non dell'*appendix*: il che, anche a non tener conto dell'ipotesi dei « predigesti », invita a presumere che essi non fossero affatto relegati in un cantuccio di biblioteca, ma fossero noverati tra quelle opere dei giuristi classici che furono largamente utilizzate (e annotate e manipolate) in età postclassico-pregiustiniana. Infine (valga questa nota esegetica per tutte quelle che si potrebbero fare) tutti ricorderanno che dai *libri epistularum* di Proculo figura tratto il D. 41.1.55, il famoso testo dell'*aper* incappato nel laccio, *quem venandi causa posueras*. E' assurdo che i giustiniani abbiano perso il tempo a cincischiare questo discorso, ma, checché dica l'a. (p. 65 ss.) per difendere la genuinità delle sue distinzioni e sottodistinzioni, è non meno assurdo che esso sia sgorgato così come oggi lo si legge dalla penna di Proculo. No: che il giurista classico abbia pasticciato il suo dire in questo modo, non ci crederò mai. Purtroppo, non ho nulla a che vedere con S. Anselmo d'Aosta. E non nego che mi dispiace. [A. G.].

7. Una felice coincidenza ha fatto apparire quasi contemporaneamente due libri sull'oggetto del *legatum*. Riccardo Astolfi, portando avanti la trattazione iniziata anni fa (cfr. la recensione del MEDICUS, in *Labeo* 13 [1967] 282 ss.), ha pubblicato un secondo volume dei suoi studi (ASTOLFI R., *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano* 2 [Padova, Cedam, 1969] p. XI-379), concentrando la sua attenzione sull'*instrumentum*, sulla *penus*, sul vino l'aceto e i *dulcia*, sul legno, sull'argento e sull'oro, sull'*uxoris causa paratum*, sui *libri*, sulla *suppellex*, sugli schiavi e animali. L'esordiente Uwe John si è dedicato all'*instrumentum (fund)*, alla *penus*, al legno e al carbone, ai *quae ibi sunt*, al *mundus muliebris*, alla *sup-*

pellex, all'*aurum* e all'*argentum factum*, al *quod paratum est*, ma ha limitato il suo esame alla interpretazione giurisprudenziale fino a Labeone (JOHN U., *Die Auslegung des Legats von Sachgesamtheiten im römischen Recht bis Labeo*, vol. 33 delle Freiburger R. u. Stwiss. Abh. [Karlsruhe, Müller, 1970] p. X-118). Molto (forse un po' troppo) asciutta, ma comunque precisissima, la trattazione del John; assai più diffusa (anche in considerazione dell'arco di tempo preso in esame) quella dell'Astolfi, in cui si incontrano non poche sagaci osservazioni. [A. G.].

8. Il volume del Melillo (M. G., « *In solutum dare* ». *Contenuto e dottrine negoziali nell'adempimento inesatto* [Napoli, Jovene, 1970] p. 169) riprende il tema dell'adempimento inesatto, collocandolo nel quadro delle dottrine negoziali che, dall'età del principato, investirono la problematica dell'*obligatio* e, in particolare, del *contractus*. E' su questo sfondo che all'a. appaiono poco probabili le tradizionali configurazioni di istituti tipici dell'adempimento inesatto, tra i quali — com'è noto — un particolare rilievo ha assunto nella romanistica l'ipotesi della « *datio in solutum* ». La ricerca è articolata in quattro capitoli: I. « *Solvere e satisfacere* »: *concetti e terminologie* (p. 1-37), II. « *Conventio* », « *contractus* », « *obligatio* » e *adempimento inesatto* (p. 39-89), III. *L'evizione della prestazione sostitutiva* (p. 91-132), IV. *Elemento satisfattorio ed elaborazione negoziale* (p. 133-157). Chiudono il volume gli indici di autori e di fonti. Il primo capitolo, traverso l'esame dei vari testi concernenti il valore di « *solvere* » e « *satisfacere* », giunge alla conclusione che accanto al significato di 'adempiere esattamente' il primo termine conserva costantemente il valore di 'liberare il debitore' e, dunque, legittimamente richiama lo stesso adempimento inesatto; e che, a sua volta, « *satisfacere* », portando in luce preminentemente l'effetto economico della prestazione, include comunque ogni ipotesi di soddisfacimento economico, per via di prestazioni esatte o inesatte. Nel II capitolo, partendo dalla lettura di Gai 3.168, l'a. ipotizza uno stretto legame tra le dispute che, già all'inizio del principato, si intrecciano nelle diverse correnti giurisprudenziali a proposito della collocazione del *ius honorarium* e le divergenti soluzioni che Gaio denuncia per l'*in solutum dare*: in questa prospettiva il tema dell'efficacia liberatoria dell'adempimento inesatto, l'unico al quale le fonti accennano con qualche chiarezza, è solo il riflesso di una controversia più ampia, radicata nella natura stessa delle *conventiones* e del loro rapporto con gli schemi del *contractus*. D'altronde, nella misura in cui l'*in solutum dare* è organicamente legato agli sviluppi di elaborazione di tutto il campo della *obligatio*, perde credibilità la *reductio ad unum* di svariate fattispecie nello schema di 'negozio solutorio reale'. Il capitolo III, riprendendo in esame la disciplina prevista da fonti diverse e di diversa collocazione cronologica per il caso di evizione o inidoneità della prestazione sostitutiva, pone in risalto da un lato l'esistenza di posizioni differenziate a proposito della tutela del creditore, dall'altro il progressivo affermarsi — fino alla escogitazione della *utilis actio ex empto* — di una visione sempre più chiaramente fondata sull'elemento satisfattorio quale momento decisivo nell'adempimento inesatto. In particolare, dedicato alla funzione che la considerazione dell'effetto economico svolge fino alla prospettiva giustiniana di I. 3.29 pr. è il capitolo IV. Se l'*in solutum dare*, fin da età assai risalente, si concretò, anche in rapporto alla scarsa

monetizzazione dell'economia romana nelle sue aree laterali, in una gamma assai vasta di *pacta*, trovò appunto in questa atipicità e elasticità delle fattispecie un ostacolo alla elaborazione teorica; che, non a caso — sembra all'a. — ebbe impulso nell'età del principato dalle riflessioni che alla giurisprudenza erano suggerite dai profondi cambiamenti che intervenivano nella società e nell'ordinamento romani. Ma probabilmente fu solo la matura giurisprudenza classica a introdurre, ben al di là dei limiti iniziali del discorso, parametri, come la « *causa obligationis* », realmente capaci di mediare l'avvicinamento in schemi comprensivi di *conventiones* e *contractus* (D. 2.14.7) e, in questa prospettiva, capaci di consolidare i confini negoziali dell'adempimento inesatto. Fino a giungere, con la compilazione, a una visuale che, appiattendolo la specificità degli schemi negoziali, concentra (I. 3.29 pr.) frettolosamente il concetto di « *solutio* » nel fenomeno della « *satisfactio* ». [V. G.]

9. Lo studio della letteratura giuridica romana nei secoli II-III d.C. non potrà fare a meno dal prendere in considerazione la monografia di G. W. BOWERSOCK, *Greek Sophists in the Roman Empire* (Oxford, Clarendon Press, 1969, p. X-140), che contribuisce egregiamente all'illustrazione dell'ambiente culturale entro cui fiorirono la gran parte dei più illustri giuristi classici. Il libro è nato da una serie di « lectures » rese ad Oxford nel 1966 e conserva di questa genesi, malgrado l'attenta rielaborazione cui è stato sottoposto, quel tanto di eleganza discorsiva, ma anche di frammentarietà, che costituisce il fascino, ma anche il limite, delle raccolte di conferenze. Tra i capitoli più interessanti si segnalano quello sui rapporti tra sofisti e *principes* (IV, p. 43 ss.), quello sulla fama di Galeno (V, p. 59 ss.), quello sugli amici romani dei sofisti (VI, p. 76 ss.). [A. G.]

10. Sul tema, davvero senza fine e in questi anni particolarmente « agitato », della *Historia Augusta* sono da segnalare, tra i più recenti, quattro contributi che non devono sfuggire al romanista. — Il primo e più importante, come sempre elegantissimo, è di R. Syme (S. R., *Ammianus and the « Historia Augusta »* [Oxford, Clarendon Press, 1968] p. VIII-238). L'opera è già stata recensita da A. Momigliano in *Engl. Historical Review* 1969 ed è stata poi posta in discussione, sempre dal Momigliano (eccoci al secondo contributo), nell'articolo *Ammiano Marcellino e l'« Historia Augusta »*, in *ATO*. 103 (1968-69) 423 ss. Secondo il Syme, l'H. A. sarebbe stata scritta intorno al 395 da un dotto in vena di contraffazioni, forse il grammatico Fulgenzio, a titolo di reazione (e in un certo senso, se ho ben capito, quasi di parodia) nei riguardi delle solenni e impegnate storie di Ammiano Marcellino. L'argomentazione è di eccezionale finezza e addirittura inebriante (molte pagine di essa, in ogni caso, resteranno a lungo), ma le osservazioni critiche del Momigliano non perdonano: la tesi, tutto sommato, non regge. — Un quadro esauriente delle altre molteplici ricerche sull'H. A. pubblicate dal 1963 al 1969 è offerto, in un breve volumetto, da A. Chastagnol (Ch. A., *Recherches sur l'Histoire Auguste avec un rapport sur les progrès de la Historia Augusta - Forschung depuis 1963* [Bonn, Habelt Verl., 1970] p. VII-112). Ma il libro del Ch. non si ferma al « rapport » (p. 1-37). Seguono in esso altri due studi: uno sull'H. A. e il rango dei prefetti del pretorio (p. 39 ss., con una lista dei p.p. dal 202 al 326); l'altro sulle fonti, sui temi e sui processi di composizione delle « *quadrigae tyrannorum* »

(Firmus, Saturninus, Proculus, Bonosus: p. 69 ss.). Da notare che il Ch., pur non condividendo la tesi radicale del Syme, fornisce non pochi indizi della sua almeno parziale attendibilità. — Va ricordata infine la riedizione di E. MANNI, *Trebellio Pollione, Le vite di Valeriano e di Gallieno* (Palermo, Palumbo, s.d. ma febbraio 1969, p. 171), che porta una ristampa emendata del testo con traduzione a fronte già pubblicato nel 1951, ma dedica una delle appendici (p. 131 ss.) agli studi sull'H. A. dal 1963 al 1968 (Syme escluso). Il Manni loda gli sforzi che sono stati compiuti per scalzare la vecchia impostazione di T. Mommsen e G. De Sanctis, dai più ancora accolta, ma conclude la sua revisione critica affermando che essa, in buona sostanza, resiste ancora. « Un metodico studio dell'H. A. deve essere fatto partendo da una datazione dell'opera che non pretenda di considerarla come opera unitaria di un determinato momento storico diverso da quello che i suoi autori ci indicano ». [A. G.].

11. Acute le notazioni storico-politiche dedicate al personaggio di Massimino Daia da H. CASTRITIUS, *Studien zu Maximinus Daia* (Kallmünz, Lassleben, 1969, p. 91). Le troppo sommarie condanne vengono, in questo libro, convenientemente ridimensionate. Daia operò nell'orbita della politica diocleziana e fu indotto alle persecuzioni dei Cristiani principalmente da esigenze dell'economia cittadina. Particolarmente interessante per il romanista le pagine (9 ss.) relative alla datazione ed al valore di una famosa e discussa costituzione di CTh. 13.10.2 sulla esenzione della *plebs urbana* dalla *capitatio*. [G. G.].

12. A titolo di supplemento della rivista *Kadmos*, R. F. Willets ha pubblicato un'edizione critica accuratissima, con ampia introduzione e puntuale commento, del codice di Gortina (WILLETS R. F., *The Law Code of Gortyn* [Berlin, De Gruyter, 1967] p. VIII-90, formato *in folio*, con 13 riproduzioni fotografiche e un apografo). Il testo è accompagnato da traduzione inglese. A parte gli indici dei nomi e degli argomenti, molto utile il diagramma pubblicato a p. 35. In conclusione, un'opera che è frutto di molto lavoro ed indice di grande competenza, molto ben coadiuvata da una splendida veste editoriale. [A. G.].

13. Il riesame del metodo di Polibio storico-politico dà modo al Petzold di dedicare, fra l'altro, un interessante capitolo (p. 129 ss.) ai preliminari della prima guerra punica (PETZOLD K.-H., *Studien zur Methode des Polybios und zu ihrer historischen Auswertung* [München, C. H. Beck, 1969] p. IX-223). Ma tutta l'opera è degna di attenta meditazione per i risultati spesso originali cui giunge attraverso l'identificazione del filone didattico che presiede alle narrazioni polibiane. Si tratta del nono volume della collana « *Vestigia* » edita dalla Commissione per la storia antica e l'epigrafia del Deutsches Archäologisches Institut. [A. G.].

14. Altro importante volume (il dodicesimo) della collana « *Vestigia* » è quello di D. BEHREND, *Attische Pachturkunden, Ein Beitrag zur Beschreibung der μισθώσεις nach den griechischen Inschriften* (München, C. H. Beck, 1970, p. X-172). La rassegna delle iscrizioni sui contratti che, grosso modo, rientrano nel *genus* della locazione permette all'a. penetranti osservazioni sulla distinzione tra le varie figure e tra le stesse, da un lato, e le configurazioni moderne dall'altro. Il secondo capitolo (p. 8 ss.) è dedicato alla ricostruzione dogmatica della μισθώσεις ed alla di-

scussione delle teorie in proposito. Secondo l'a. (p. 28 ss., 40 ss.) l'istituto sarebbe sorto come contratto di lavoro (in senso lato) e solo successivamente (tra il 700 e il 500 a.C.) si sarebbe trasformato in affitto. [BRUNELLA BIONDO].

15. La monografia dedicata da H. J. Hoffmann ai problemi della colpa, largamente informata in ordine al diritto romano e alla ricerca romanistica, è di indubbia utilità per lo studioso (HOFFMANN H. J., *Die Abstufung der Fahrlässigkeit in der Rechtsgeschichte, unter besonderer Berücksichtigung der « culpa levissima »* [Berlin, De Gruyter, 1968] p. XL-218). Ma l'utilità non consiste tanto nella ricostruzione critica del diritto romano, forse un po' troppo conservativa e superficiale, quanto nella prospettiva post-romana dei temi: una prospettiva di cui il romanista ha bisogno, o quanto meno opportunità, per rendersi conto della formazione di certi orientamenti interpretativi ancor oggi tanto duri a morire. Le pagine dedicate specificamente al « diritto romano-bizantino » sono quelle del I capitolo (p. 1-34). [A. G.].

16. Lo studio di J. JAHN, « *Interregnum* » und *Wahldiktatur* (Kallmünz, Lassleben, 1970, p. 195) è di accurata fattura e di sicuro affidamento. Premessa una esauriente illustrazione degli istituti dell'*interrex* e del *dictator comitiorum habendorum causa* (p. 11 ss.), l'a. (p. 46 ss.) ne analizza l'efficacia politica e passa, in una seconda parte (p. 55 ss.), alla individuazione e interpretazione critica di tutte le fattispecie a noi note, dal 712 al 43 a.C. [V. G.].

17. Z. Yavetz, continuando i suoi studi sulla *plebs*, ha pubblicato un libro sui rapporti tra *plebe* e *princeps* (YAVETZ Z., « *Plebs* » and « *Princeps* » [Oxford, Clarendon Press, 1969] p. XI-170). Il periodo messo a fuoco è quello della dinastia giulio-claudia, ma l'impostazione prende le mosse da Pompeo e Cesare. Per *plebs* ovviamente qui si intende il popolo minuto, in particolare la *turba urbana* (v. l'appendice sulle « Semantic difficulties » a p. 141 ss.): un ceto vasto e composito che si usava chiamare, in senso dispregiativo, *inops*, *sordidus*, *vernaculus*, *fanaticus*, *infimus*, *imperitus*, *imprudens vel impudens*, *stolidus*, *credulus*, *ignavus*, *malignus*, *ventosus* e via di questo passo, ma di cui i *principes*, ciò non ostante (e forse proprio per ciò), non poterono fare a meno per dare sostegno al loro potere. L'analisi dell'a., molto attenta e penetrante, puntualizza con efficacia questo rapporto di « *odi et amo* », illustrandone nel modo più pacato e smagato possibile le ragioni. [A. G.].

18. Nell'utilissima collana *Views and Controversies about Classical Antiquity* Robin Seager ha curato la riproduzione fototipica di dieci saggi dedicati da vari autori (Badian, Boren, Henderson, Brunt, Broughton, Balsdon, Sherwin-White, Yavetz, Wirszubski), tra il 1938 e il 1965, ad aspetti essenziali della crisi della *respublica* (*The Crisis of the Roman Republic, Studies in political and social history*, selected and introduced by R. SEAGER [Cambridge, Heffer, 1969] p. XIII-218). Limpida e concisa l'introduzione inquadrate (p. VII ss.). A p. XIII una lista dei principali « errata ». [A. R.].

19. I più recenti volumi (n. 47-49) della collana *Zetemata* (München, C. H. Beck) meritano di essere segnalati, anche se riguardano solo molto di scorcio gli interessi degli studiosi di storia antica: GRAESER A., *Probleme der platonischen Seelenteilungslehre* (1969, p. XII-117); THRAEDE K., *Grundzüge griechisch-römischer Brieftopik*

(1970, p. XVIII-245); SCHÜTRUMPF E., *Die Bedeutung des Worts «ēthos» in der Poetik des Aristoteles* (1970, p. VIII-147). Il libro del Thraede, di per sé molto interessante, apre forse la prospettiva di una verifica allo studioso delle fonti romane, con particolare riguardo al genere epistolare cui fecero ricorso (dichiaratamente o non dichiaratamente) molti giuristi. E' soltanto un'impressione, s'intende; ma non sarebbe male tenerla presente. [A. G.].

20. Il saggio di Federico d'Ippolito su C. Cassio Longino dà forse meno di quello che sembra promettere nel titolo e che era probabilmente nei programmi dell'autore (D'IPPOLITO F., *Ideologia e diritto in Gaio Cassio Longino* [Napoli, Jovene, 1969] p. 106), ma la colpa non è di quest'ultimo, è del materiale scarso e sopra tutto scarso di frammenti di cui disponiamo. Abbiamo o non abbiamo i giuristi romani praticato quella « Isolierung » che loro attribuisce Fritz Schulz, è inconfutabile che questo lavoro di resecazione è stato quanto meno operato dalle compilazioni successive e in particolare da Giustiniano: sicché, o si chiudono gli occhi davanti a questa realtà, e allora si « costruiscono » ideologie di giuristi spesso assolutamente immaginarie, oppure si tengono gli occhi avvedutamente aperti, e allora si fa quel tanto che si può, ma quel tanto che si riesce a fare è serio e attendibile. D'Ippolito, dimostrandosi appunto un ricercatore serio e dotato di notevole finezza storiografica, ha finito per relegare in appendice (p. 89 ss.) la valutazione ideologica e sistematica dell'opera giuridica di Cassio, mentre ha dedicato la parte viva dell'opera ad un controllo attento e penetrante, operato sulla base di frammenti cassiani, delle notizie che in ordine al *cassianae scholae princeps et parens* ci provengono, oltre e più che dall'*encheiridion* di Pomponio, dalle fonti letterarie e in particolare da Tacito. La figura di Cassio esce da questa analisi priva di quei rilievi di eroismo libertario che oggi è di moda andar cercando (e trovando) dovunque negli ambienti del principato, ma ne esce anche ricca di una sua verosimile, umanissima, ammirevole dignità. Non siamo di fronte a « quasi un Catone del primo principato », non siamo di fronte ad un personaggio che aspira a quella restaurazione repubblicana ch'era auspicata (se pure è vero che lo fosse) dal suo antenato cesaricida: siamo di fronte a un uomo che accetta la realtà del principato, ma che non per ciò si piega facilmente all'arbitrio dei *principes* ed ha quindi il coraggio dell'autonomia sia nelle sue funzioni di pretore e nelle altre cariche pubbliche, sia nelle sue concezioni giuridiche, sia infine, quando ciò si rende necessario, nella sua aperta opposizione a Nerone. Le pagine che l'a. dedica al discorso del 58 (Tac. *ann.* 13.41.5: p. 31 ss.) e sopra tutto a quello del 62 (Tac. *ann.* 13.42-43), con tutta la complessa questione circa il sc. Silariano (p. 41 ss., 59 ss.), sono pagine su cui occorrerà soffermarsi a meditare parecchio, tanto in sede di storia politica quanto in sede di storia del diritto, e illuminano la discendenza culturale di Cassio da Tuberone, quindi da Servio, quindi forse da Varrone (p. 7 ss.) molto più di quanto non sia detto in termini, dirò così, genealogici da quel « prosopografo » avanti lettera di Pomponio (D. 1.2.2.51, in relazione a D. 1.2.2.46). [A. G.].